

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 22 settembre 2015

Proroga dell'ordinanza 2 settembre 2014 concernente il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina. (15A07403)

(GU n.230 del 3-10-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale", che attribuisce al Ministro della sanita' (ora della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che assegna allo Stato la competenza a emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che interessino piu' ambiti territoriali regionali;

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche;

Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanita', con cui si forniscono una serie di raccomandazioni e prescrizioni, affinche' il Ministero della salute adotti le conseguenti e sufficienti azioni preventive e di divieto tra le quali, in particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai minori di anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 giugno 2013, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di utilizzo delle medesime sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 176 del 29 luglio 2013;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, con il quale e' stato disposto il divieto dell'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale;

Visto il rapporto redatto dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in data 21 luglio 2014, in materia di sigarette

elettroniche con nicotina, nell'ambito delle iniziative collegate all'esecuzione della Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, autorizzata e ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 75;

Tenuto conto che il citato rapporto riporta, tra l'altro, le determinazioni e le raccomandazioni scientifiche, adottate dal Gruppo di studio sulla regolamentazione dei prodotti di tabacco nella materia in questione, tra le quali, al punto 51, il divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con nicotina;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 settembre 2014, concernente il divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con presenza di nicotina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 231 del 4 ottobre 2014, il cui termine di validita' scade il 5 ottobre 2015;

Vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE e in particolare il considerando 48 che lascia liberi gli Stati membri, tra l'altro, di introdurre un limite di eta' per le sigarette elettroniche o i contenitori di liquido di ricarica;

Rilevato, pertanto, che allo stato, in carenza di una specifica disposizione normativa prevista dall'ordinamento, permangono le ragioni di necessita' e urgenza, esplicitate nelle menzionate ordinanze del 26 giugno 2013 e del 2 settembre 2014, che impongono l'adozione di misure cautelari finalizzate alla prevenzione dei rischi connessi all'uso delle sigarette elettroniche, da parte dei minori nonche' alla tutela della loro salute;

Ritenuta l'opportunita', per quanto sopra evidenziato e nelle more dell'emanazione di una norma nella materia de qua, di prorogare l'efficacia della citata ordinanza 2 settembre 2014;

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 2 settembre 2014 e' prorogata di dodici mesi, a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2015

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3980